

Sent. n. 149/2024 pubbl. il 05/09/2024
Rep. n. 158/2024 del 05/09/2024
P.U. 194-1/2024



R.G. 61/2024 L.C. [REDACTED]

R.G. 62/2024 L.C. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FERIALE

Depositata e pubblicata
il 05.09.2024

IL CANCELIERE
Pierina DA DALT

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Paola Torresan	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 194-1/2024 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni presentato da:

- [REDACTED], nato ad [REDACTED] residente in [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED]
- [REDACTED], nata a [REDACTED] in data [REDACTED] residente in [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED];

rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Maria Polloniato

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- i ricorrenti sono tutti residenti in Provincia di Treviso;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;



- si tratta di procedura familiare ai sensi dell'art. 66.1 CCI in quanto i ricorrenti sono coniugi e l'indebitamento ha un'origine comune (l'attività di ristorazione del marito cessata ad ottobre 2021 e le garanzie rilasciate dalla moglie);
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- i debitori sono in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo de [REDACTED] di circa E. 254.562,00 e della [REDACTED] di circa E. 82.493,00 a fronte di un attivo costituito per entrambi dall'eccedenza del reddito da lavoro dipendente rispetto alla quota destinata al mantenimento oltre a un piccolo terreno agricolo intestato [REDACTED] (il tutto per importo stimato di circa 37.00,00);
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata dei beni di

- [REDACTED], nato ad [REDACTED] in data [REDACTED]
residente in [REDACTED], [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED]
- [REDACTED], nata a [REDACTED] in data [REDACTED]
residente in [REDACTED], [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED]

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona del dott. Marco Parpinel

ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;



ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenziato:

- che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- che, pur trattandosi di procedura familiare, le masse attive e passive rimangono distinte come prescritto dall'art. 66.3 CCI;
- che le vetture intestate ai ricorrenti e di modesto valore commerciale potranno rimanere loro in uso e spetterà poi al Liquidatore valutare se procedere o meno alla vendita;



- che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il Liquidatore dovrà attenersi alle disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alle condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 6 agosto 2024

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

